

## **Determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore – Cass. n. 36430/2021**

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione - Determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Fondamento.

Le controversie sulla determinazione del compenso dell'amministratore di condominio rientrano nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice del lavoro, giacché il rapporto tra quello ed il condominio non solo è qualificabile in termini di mandato (le cui disposizioni sono applicabili ex art. 1129, comma 15, c.c., per quanto non disciplinato in modo specifico da detta norma), ma è, altresì, privo del requisito della coordinazione ed ingerenza caratterizzante la parasubordinazione ex art. 409, comma 1, n. 3., c.p.c., stante la particolare natura del condominio (soggetto sostanzialmente privo di organizzazione ed avente come unico fine la gestione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva), la quale esclude sia qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche organizzazione esterna, che un potere continuo e diffuso di intervento ed intromissione del preponente, tanto più considerato che la l. n. 220 del 2012 ha ulteriormente delineato l'attività dell'amministratore in termini di professionalità e autonomia.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 36430 del 24/11/2021 (Rv. 663019 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1129, Cod\_Civ\_art\_1720, Cod\_Proc\_Civ\_art\_409

**Corte**

**Cassazione**

**36430**

**2021**